

Certificazione ASB Formatrici e formatori di pra- tica

Regolamento



Contenuto

1.	Generalità	3
2.	Organizzazione e compiti	3
3.	Certificazione di istituti e gruppi bancari	4
4.	Certificazione di formatrici/formatori di pratica	5
5.	Certificato ASB	7
6.	Compensi, costi	8
7.	Disposizioni finali	8

1. Generalità

Organo responsabile, obiettivo e finalità del regolamento

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) è promotrice di un sistema di certificazione per le formatrici e i formatori di pratica degli istituti membri dell'ASB, che comprende

- la certificazione (riconoscimento) di istituti / gruppi bancari,
- la certificazione di corrispondenti formatrici/formatori di pratica,
- linee guida per la valutazione e lo sviluppo delle competenze di formatrici/formatori di pratica,
- il rilascio di certificati a formatrici/formatori di pratica di istituti/gruppi bancari certificati

in conformità con il presente regolamento.

Obiettivo e finalità del sistema di certificazione

Il sistema di certificazione per le formatrici/ i formatori di pratica, basato sulle indicazioni dell'ASB, persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare ulteriormente il richiamo e il prestigio dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- accrescere in via generale il livello qualitativo dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- garantire la comparabilità dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- accrescere l'idoneità al mercato del lavoro delle formatrici/dei formatori di pratica;
- assicurare la trasparenza verso l'interno e verso l'esterno.

2. Organizzazione e compiti

Organizzazione

L'ASB prevede che le seguenti istituzioni svolgano i compiti previsti dal presente regolamento:

- Commissione tecnica Formazione ASB
- Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica
- Filiale ASB
- Istituti membri dell'ASB

Commissione tecnica per la formazione dell'ASB

La Commissione tecnica per la formazione dell'ASB è responsabile delle modifiche a questo regolamento.

Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica

Il Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica è composto da un massimo di 8 membri. I membri sono eletti dalla filiale ASB.

Al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica spetta la responsabilità di

- verifica delle richieste di certificazione da parte degli istituti membri (compresa l'analisi dei concetti che attestino la garanzia delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali),
- certificazione di istituti / gruppi bancari,
- controllo della conformità ai criteri e alle specifiche di qualità,
- verifica dei requisiti di certificazione,
- proposte di adeguamento dell'attuale regolamento alla Commissione tecnica per la formazione.

I membri del Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica sono soggetti agli obblighi di riservatezza consueti nel ramo banca.

Filiale ASB

La filiale ASB è responsabile a livello operativo delle attività e dei compiti dell'area «Certificazione di formatrici/formatori di pratica». In particolare, essa svolge i seguenti compiti:

- selezione del Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica,
- accettazione delle domande di certificazione di concetti e inoltro al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica,
- invito a presentare domande per la certificazione,
- creazione e mantenimento di una semplice banca dati di formatrici/formatori di pratica certificati,
- verifica dei requisiti del certificato e rilascio del certificato,
- relazioni pubbliche e comunicazione,
- sostegno agli istituti membri interessati e certificati,
- determinazione delle tariffe dei certificati.

Istituti membri dell'ASB

Gli istituti / i gruppi bancari certificati sono tenuti a fornire specialisti per l'attività svolta nel Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.

3. Certificazione di istituti e gruppi bancari

Procedura di certificazione

1. Gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri che ambiscono a una certificazione delle proprie formatrici/dei propri formatori di pratica possono inoltrare un'apposita domanda all'ASB stessa. Unitamente a tale richiesta deve essere inoltrato un concetto da presentare al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica. Il concetto attesta la garanzia interna all'azienda delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali attese da parte dei formatori/delle formatrici di pratica.
2. Il Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica esegue una valutazione e riassume i risultati e le raccomandazioni in un rapporto. Il concetto viene valutato sulla base dei documenti presentati dal richiedente e della presentazione.
3. La decisione in merito alla richiesta di certificazione spetta al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.
4. L'ASB informa per iscritto l'istituto richiedente in merito alla decisione presa.

Condizioni per la certificazione dell'istituto

I progetti di formazione e supervisione di formatrici/formatori di pratica degli istituti membri dell'ASB vengono esaminati in base ai principi e criteri elencati qui di seguito.

1. Panoramica dell'organizzazione del settore delle giovani leve:
 - i referenti per le questioni relative alle giovani leve e alla formazione
 - i compiti, le responsabilità e le competenze dei singoli organi
 - le misure che garantiscono il controllo della formazione
 - apprezzamento dell'attività di formatrici/formatori di pratica

2. Panoramica della formazione in azienda:

- strumenti di implementazione (ad es. rapporto di formazione)
- piano di formazione a livello di persone in formazione
- moduli, liste di controllo e documenti per persone in formazione e formatrici/formatori di pratica
- periodicità della qualificazione delle persone in formazione

3. Panoramica delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali di formatrici/formatori di pratica:

- formazione professionale per formatrici/formatori di pratica (cioè, acquisizione e aggiornamento di competenze rilevanti)
- utilizzo di strumenti di feedback

verifica dei requisiti di certificazione

I requisiti di certificazione vengono rivisti dal Comitato di esperti per la certificazione di formatrici/formatori di pratica ogni cinque anni o ad hoc se vi sono indicazioni di lacune.

Diritti e obblighi degli istituti

Gli istituti certificati hanno il diritto di includere la seguente nota nel loro materiale informativo:

L'istituto XY soddisfa i criteri di qualità richiesti dall'Associazione Svizzera dei Banchieri per formatrici/formatori di pratica in conformità al «Regolamento di certificazione dell'ASB per formatrici/formatori di pratica» del 1° gennaio 2024.

Se la certificazione viene concessa, l'istituto si impegna per iscritto a rispettare le specifiche e i criteri di qualità e a informare la filiale di qualsiasi cambiamento rilevante, in particolare un cambiamento della persona responsabile della certificazione di formatrici/formatori di pratica presso il rispettivo istituto. La segnalazione di modifiche rilevanti non porta necessariamente alla revisione di una decisione. Le modifiche vengono valutate in relazione all'esame iniziale dalla filiale e dal Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.

4. Certificazione di formatrici/formatori di pratica

Assicurazione delle competenze da parte dell'Istituto

L'istituto si assicura che le formatrici/i formatori di pratica abbiano le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali prescritte dall'ASB.

Condizioni per la certificazione di formatrici/formatori di pratica

Le formatrici/i formatori di pratica fungono da modelli, coach, formatrici o formatori, supervisori, mentori e trainer e sono responsabili dello sviluppo o dell'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi di formazione professionale.

1. Le formatrici/i formatori di pratica hanno una formazione di base completa, una qualifica equivalente nella professione oggetto della formazione o una solida esperienza professionale nel settore oggetto della formazione.
2. Dispongono di una conferma del conseguimento di una formazione riconosciuta come formatrice/formatore di pratica (attestato di partecipazione al corso per formatrice/formatore di pratica, diploma di formatrice/formatore professionale).

3. Esercitano attivamente la funzione di formatrice/formatore di pratica come persona responsabile principale da 18 mesi.
4. Le formatrici/i formatori di pratica hanno un'ampia e fondata esperienza nel settore oggetto della formazione. Inoltre, conoscono il piano di formazione corrispondente, i valori chiave della formazione nonché gli aggiornamenti e le modifiche.
5. Le formatrici/i formatori fungono da modelli nei confronti delle persone in formazione e mostrano entusiasmo nello sviluppo, nell'assistenza, nella guida e nella formazione professionale di giovani talenti.
6. Le formatrici/i formatori di pratica soddisfano le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali e le applicano costantemente nella pratica quotidiana.

Le condizioni richieste dall'ASB per le formatrici/i formatori di pratica degli istituti certificati sono verificate con i seguenti strumenti:

1. Piano di formazione a livello di persone in formazione

Le formatrici/i formatori di pratica attuano il piano di formazione a livello di persone in formazione secondo le specifiche dell'azienda, in cui vengono stabilite le modalità di raggiungimento delle competenze operative o degli obiettivi formativi attraverso gli strumenti di implementazione dell'azienda.

Il piano di formazione a livello di persone in formazione comprende i seguenti elementi:

- competenze operative, comprese le domande guida o gli obiettivi formativi,
- scadenze (ad es. colloqui, compiti pratici o traguardi),
- un flusso di processo metodico, chiaro e logico,
- sequenze di istruzione e formazione,
- metodi e attività per sviluppare competenze operative, domande guida oppure obiettivi formativi.

Il piano di formazione è redatto dalla persona responsabile delle nuove leve/della formazione professionale o dalla formatrice/dal formatore di pratica e serve come strumento di gestione e coaching. Viene presentato alle persone in formazione nel corso del colloquio introduttivo.

2. Strumenti di formazione aziendali

Le formatrici/i formatori di pratica applicano gli strumenti aziendali, fornendo istruzioni, accompagnamento e valutazioni.

Le formatrici/i formatori di pratica sono responsabili dello sviluppo o dell'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi loro assegnati. Per garantire lo sviluppo o l'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi si utilizzano diversi metodi di insegnamento e apprendimento.

Inoltre, le formatrici/i formatori di pratica consentono alle persone in formazione di svolgere i compiti assegnati di propria iniziativa, in modo professionale, flessibile e orientato agli obiettivi; cioè:

- quale obiettivo deve essere raggiunto con l'esecuzione del compito,
- in quale arco di tempo il compito deve essere completato,
- quali mezzi ausiliari utilizzare,
- quali fasi operative sono necessarie per il compito,
- riflessione sui risultati finali,

• Swiss Banking

- l'esperienza e le conoscenze che questo compito ha richiesto,
- e di tenerli presenti.

3. Strumenti di feedback dei responsabili della supervisione e delle persone in formazione

La comunicazione è un fattore fondamentale nel lavoro con le persone in formazione. Le formatrici/i formatori di pratica

devono essere in grado di esprimersi chiaramente, di ascoltare attivamente, nonché di dare e ricevere feedback. Gli strumenti di feedback sono una componente importante per le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali delle formatrici/dei formatori di pratica.

Per poter ricevere la certificazione, le formatrici/i formatori di pratica devono essere valutate/i sei volte:

- tre volte dalla persona responsabile della supervisione
- tre volte dalle persone in formazione

Si possono valutare colloqui introduttivi, intermedi, di istruzione o di qualificazione.

In questi colloqui vengono verificati i criteri di valutazione indicati di seguito.

- L'obiettivo e il contesto del colloquio sono stati resi noti.
- Il colloquio ha un flusso logico ed è strutturato in modo chiaro.
- Le critiche sono espresse in modo costruttivo.
- La comunicazione è aperta.
- Il linguaggio è chiaro e comprensibile.
- Le formatrici/i formatori di pratica rispondono alle persone in formazione, le lasciano parlare, le ascoltano attivamente.
- Le formatrici/i formatori di pratica fanno riferimento all'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi e ne traggono le fasi di sviluppo insieme alle persone in formazione.

5. Certificato ASB

Condizioni di rilascio del certificato

Gli istituti e i gruppi bancari certificati possono richiedere all'ASB un certificato per le formatrici/i formatori di pratica che soddisfano le condizioni di cui sopra.

Il certificato riporta i seguenti elementi:

- dati personali della formatrice/del formatore di pratica,
- firme dell'ASB,
- indicazione che la formatrice/il formatore di pratica ha esercitato la funzione di responsabile principale per almeno 18 mesi,
- indicazione che la formatrice/il formatore di pratica possiede le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali richieste dall'ASB.

Procedura di rilascio del certificato

1. Gli istituti certificati possono richiedere due volte l'anno, entro le scadenze annunciate dall'ASB, il rilascio di un certificato per le proprie formatrici/i propri formatori di pratica utilizzando il modulo disponibile

presso la filiale ASB. Con una firma, l'istituto conferma che le formatrici/i formatori di pratica soddisfano tutti i requisiti e i criteri di qualità specificati dall'ASB per la certificazione.

2. L'ASB verifica le informazioni, rilascia i certificati e li rispedisce firmati all'istituto dietro pagamento di una tariffa.
3. La consegna dei certificati alle formatrici/ai formatori di pratica è di competenza degli istituti certificati.

Elenco delle persone certificate

I nomi dei titolari/delle titolari dei certificati sono iscritti dall'ASB in un registro.

6. Compensi, costi

I costi del sistema di certificazione (costi di verifica, costi di ufficio, ecc.) sono coperti dalle tasse di certificazione. Non sono previsti costi per le certificazioni e le ricertificazioni.

7. Disposizioni finali

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Commissione tecnica Formazione.

Basilea, 1° gennaio 2024

Associazione svizzera dei banchieri